

I TEMI: COVID-19 -

LA CIRCOLARE DI PASQUETTA DELL'AGENZIA ENTRATE

01. NOZIONE

La situazione di grave emergenza venutasi a creare a seguito dell'espandersi del virus identificato come COVID-19 ha comportato l'adozione di provvedimenti drastici, tra i quali la chiusura di molte attività produttive ed una serie di disposizioni tra le quali il cosiddetto decreto liquidità, DL 8 aprile 2020, n. 23.

La situazione di emergenza investe ogni settore della nostra Amministrazione, ennesima riprova è la *Circolare Agenzia Entrate n. 9/e del 13 aprile 2020*, giorno di Pasquetta di 44 pagine che si aggiungono alla corposa prassi già emessa.

In questa scheda riepiloghiamo nel modo più sintetico possibile il contenuto della circolare soffermandoci sulle maggiori tematiche affrontate. Si ricorda che approfondimenti normativi con una prima spiegazione sono già presenti nella nostra **Scheda** "COVID-19 Il Decreto 8 aprile numero 23" presente in questa sezione o sulla nostra pagina Facebook, appare di conseguenza evidente che potranno rappresentarsi evidenze già conosciute della ripetizione delle quali, ci scusiamo.

02. SOSPENSIONE DI VERSAMENTI TRIBUTARI

L'art. 18 disciplina la sospensione dei versamenti tributari e dei contributi previdenziali ed INAIL per imprese, artisti e professionisti.

Si ricorda che tale beneficio compete a chi ha avuto ricavi e compensi **non superiori a 50 milioni di euro nel 2019** ed ha avuto **contrazione di ricavi o compensi**, che hanno subito una **riduzione di almeno il 33% o di almeno il 50%.**

Ritenendo inutile riepilogare il tessuto narrativo della nostra richiamata precedente Scheda riepiloghiamo il tutto in una comoda tabella predisposta dalla circolare in questione.



Sintesi delle fattispecie interessate dalla sospensione dei versamenti e relative condizioni

Tipologia di soggetti	Condizioni	Oggetto della sospensione	Ripresa della riscossione
Esercenti attività d'impresa, arti o professioni con ricavi o compensi non superiori a €50 mln. di euro nel periodo di imposta precedente	Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019	Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020: -ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato; -imposta sul valore aggiunto. Versamenti di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali	Unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020
Esercenti attività d'impresa, arti o professioni con ricavi o compensi superiori a €50 mln. nel periodo di imposta precedente	Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019	Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020: ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato; - imposta sul valore aggiunto. Versamenti di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali	Unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020
Soggetti che hanno intrapreso l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione dopo il 31 marzo 2019	Non previste	Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020: -ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato; -imposta sul valore aggiunto. Versamenti di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali	Unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020
Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività non in regime d'impresa	Non previste	Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020 delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato. Versamenti di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali	Unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020



Tipologia di soggetti	Condizioni	Oggetto della sospensione	Ripresa della riscossione
Esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza	Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019 (indipendentemente dall'ammontare dei ricavi e compensi dell'anno precedente)	Versamenti IVA in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020	Unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020
	Diminuzioni di fatturato o corrispettivi di marzo e aprile 2020 rispetto al 2019 (per il 33% ovvero 50%, a seconda se i ricavi e compensi dell'esercizio precedente siano, rispettivamente, inferiori/uguali o superiori a €50 mln.)	Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020 delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato; Versamenti di aprile 2020 e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali	

Infine, il comma 8 dell'articolo 18 del Decreto stabilisce, con riguardo agli operatori nazionali dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica (**individuati dagli articoli 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e 61, comma 2, del decretolegge 17 marzo 2020, n. 18**), che **resta ferma**, qualora gli stessi non rientrino nei parametri stabiliti per fruire della sospensione di cui all' articolo 18, la **sospensione prevista fino al 30 aprile 2020**, con ripresa in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, ovvero in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020, dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. Analogamente si stabilisce che per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche resta ferma la sospensione fino al 31 maggio 2020, con ripresa dei



versamenti entro il 30 giugno o mediante rateizzazione in cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

DOMANDE E RISPOSTE

Si chiede se per la sospensione dei versamenti di maggio, è richiesta una riduzione del fatturato nel (solo) mese di aprile 2020 (rispetto al mese di aprile 2019) o una riduzione cumulativa nei mesi di marzo e aprile 2020 (rispetto ai mesi di marzo e aprile 2019).

In base al tenore letterale della norma, ai fini della sospensione dei versamenti da eseguire nei mesi di aprile e maggio 2020, va, dunque, valutata "rispettivamente" la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi:

- del mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 (relativamente ai versamenti da eseguire ad aprile 2020);
- del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 (relativamente ai versamenti da eseguire a maggio 2020).

Alle imprese agricole il cui reddito si determina sulla base delle tariffe d'estimo catastali si applicano le misure di sospensione dei versamenti?

Non essendo prevista alcuna distinzione tra le attività, per ragioni di ordine sistematico, lo stesso deve intendersi riferito anche a quella agricole, indipendentemente dalla natura dei soggetti o dal regime fiscale adottato.

Ai sensi del comma 5, dell'articolo 18, la sospensione dei versamenti fiscali a quali tipologia di enti si rivolge?

I versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e/o assimilati sono sospesi per gli enti non commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lettera c) del TUIR, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa

Nel caso in cui un ente non commerciale svolga anche attività commerciale, quale criterio può essere utilizzato per la verifica della sospensione dei versamenti relativi alla parte commerciale ai fini della applicazione della sospensione di cui all'articolo 18?

Si ritiene che la disposizione trova applicazione anche nell'ipotesi in cui l'ente svolga, oltre



alla attività istituzionale, anche un'attività commerciale, in modo non prevalente o esclusivo. In tale ultimo caso, con riferimento all'attività commerciale, l'ente potrà usufruire della sospensione dei versamenti, al verificarsi delle condizioni previste dai commi 1 e 3 dell'articolo 18 per i soggetti esercitanti attività d'impresa

Per i contribuenti che liquidano l'IVA trimestralmente la verifica della diminuzione del fatturato va fatta in relazione ai soli mesi di marzo ed aprile (2020 e 2019)?

Si, stante il dato letterale della norma, che fa espresso riferimento al fatturato o ai corrispettivi dei mesi di marzo ed aprile, la verifica va eseguita solo con riferimento a detti mesi anche da parte dei contribuenti che liquidano l'imposta con valore aggiunto con cadenza trimestrale.

Il decreto n. 18 del 17 marzo 2020, ricorrendone le condizioni, ha sospeso il versamento dell'IVA annuale in scadenza lo scorso 16 marzo 2020. Nel caso in cui il contribuente abbia rateizzato il saldo e il 16 marzo 2020 abbia versato la prima rata si chiede se, ricorrendo le condizioni previste dal Decreto, possa sospendere il versamento delle rate successive

L'articolo 18 del Decreto ha previsto, al verificarsi delle condizioni ivi indicate, la sospensione dei versamenti in autoliquidazione, da eseguirsi nei mesi di aprile e maggio 2020, relativi anche all'imposta sul valore aggiunto, comprese i versamenti delle due rate relative al saldo IVA da eseguirsi in detti mesi. Il versamento potrà essere eseguito entro il 30 giugno 2020 in un'unica soluzione, ovvero in 5 rate a partire dalla stessa data.

03. PROROGA SOSPENSIONE RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI

L'art. 62 comma 7 del DL 18/2020 aveva disposto il non assoggettamento dei ricavi e dei compensi per i soggetti con volume d'affari nel periodo precedente inferiore a 400.000 euro e che non abbiano corrisposto compensi per lavoro dipendente nel mese precedente, che i compensi dal 17 al 31 marzo 2020 potevano non essere assoggettati a ritenute d'acconto. Gli stessi saranno versati in unica soluzione entro il 31 maggio o per 5 rate mensili di pari importo senza sanzioni e interessi dal soggetto percipiente che dovrà rilasciare apposita attestazione al sostituto d'imposta.

L'articolo 19 sposta **al 31 maggio** il periodo di non assoggettamento e al **31 luglio** la data del versamento ferma restando la rateizzazione.



Fermi i chiarimenti fornito con la circolare 8/E del 3 aprile la procedura da adottare:

omissione dell'indicazione della ritenuta d'acconto in fattura (laddove venga emessa una fattura elettronica, nella sezione "DettaglioLinee" non va valorizzata con SI la voce "Ritenuta" e, conseguentemente, non va compilato il blocco "DatiRitenuta)

non rilevanza, per la determinazione del limite di euro 400.000 individuato dalla norma in argomento, degli ulteriori componenti eventualmente indicati per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale;

effettuazione da parte dei percipienti del versamento delle somme corrispondenti alle ritenute non operate, tramite modello F24, indicando un nuovo e specifico codice tributo di prossima istituzione

04. CALCOLO DEGLI ACCONTI IRPEF, DELL'IRES E DELL'IRAP

L'articolo 20 attiene al calcolo degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

In genere tale calcolo è effettuato sulla base dell'imposta dovuta per l'anno precedente. In alternativa, coloro che presumono di avere un risultato economico inferiore possono ricorrere al metodo **previsionale**.

Solo per il periodo d'imposta in corso è stata stabilita la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l'importo versato non è inferiore all'ottanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione definitiva per il 2020.

Tale atteggiamento si applica anche all'imposta sostitutiva dei forfettari o dei minimi, alla cedolare secca sul canone di locazione, all'imposta dovuta per immobili situati all'estero (IVIE) e sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE).

La soglia minima dell'80% per cento delle imposte dovute per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, può essere garantita anche con un versamento carente e/o omesso, purché sanato mediante l'istituto del ravvedimento operoso?

La disposizione non esclude la possibilità di ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso.



La previsione di cui all'articolo 20 del Decreto si applica anche agli acconti successivi a quelli di giugno 2020?

Tenuto conto di quanto chiarito con la relazione illustrativa e tecnica al Decreto, la rubrica dell'articolo 20 (Metodo previsionale acconti giugno) deve intendersi riferita all'importo degli acconti **complessivamente dovuti per l'anno d'imposta 2020**.

05. RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI NEI CONFRONTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

L'articolo 21 rimette nei termini quei versamenti scaduti il 16 marzo e che erano stati prorogati al 20 marzo se effettuati entro il 16 aprile, quindi senza applicazione di sanzioni e interessi.

06. TERMINI DI CONSEGNA E DI TRASMISSIONE TELEMAICA DELLA CERTIFICAZIONE UNICA 2020

L'articolo 22 differisce al 30 aprile 2020 il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.

Entro lo stesso termine vanno effettuate le trasmissioni all'Agenzia Entrate senza applicazione di sanzioni.

Tale termine era scaduto lo scorso mese di marzo.

Si chiede conferma che il termine per la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata è il 31 ottobre 2020.

La risposta è positiva. Per l'anno 2020 il termine è il 2 novembre cadendo il 31 ottobre di sabato.



07. PROROGA DEI CERTIFICATI IN MATERIA DI APPALTI, EMESSI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 23 si riferisce ai certificati emessi fino al 29 febbraio 2020 prorogandone la validità fino al 30 giugno 2020.

08. TERMINI AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

L'articolo 24, allo scopo di impedire la decadenza del beneficio prima casa dispone la sospensione del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020 il termine per effettuare **tutti** gli adempimenti previsti ai fini dei mantenimenti inerenti il cosiddetto pacchetto prima casa. I termini **torneranno a decorrere allo scadere del periodo di sospensione**.

Si rimanda alla nostra Scheda richiamata per ulteriori approfondimenti.

09. ASSISTENZA FISCALE A DISTANZA

L'articolo 25, con riferimento al 2019 intende agevolare la presentazione della dichiarazione modello 730 facilitando le modalità di rilascio della delega all'accesso alla dichiarazione precomplilata e della relativa documentazione da parte dei soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.

In particolare, è consentito che i CAF e i professionisti abilitati gestiscano "a distanza" l'attività di assistenza fiscale o di assistenza per la predisposizione del 730, con modalità telematiche, acquisendo la delega sottoscritta dal contribuente.

È, inoltre, previsto che, in caso di necessità determinata, ad esempio, dall'indisponibilità di strumenti, quali stampanti o scanner, il contribuente possa inviare una delega non sottoscritta, ma suffragata da una propria autorizzazione.

L'autorizzazione può essere resa, ad esempio, con strumenti informatici, quali un video o un messaggio di posta elettronica accompagnato da una foto, anche mediante il deposito nel cloud dell'intermediario.



Resta fermo l'obbligo di regolarizzazione, con consegna delle deleghe e della documentazione, una volta cessata l'attuale situazione emergenziale.

Per l'assistenza fiscale a distanza si prevede che i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati possono inviare in via telematica ai CAF e ai professionisti abilitati la copia per immagine della delega all'accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità e che, "in caso di necessità, in luogo della sottoscrizione della delega, il contribuente può inviare al CAF o al professionista abilitato, in via telematica, copia per immagine di un'apposita autorizzazione predisposta in forma libera e sottoscritta".

Nei casi in cui i contribuenti non dispongano di strumenti per la stampa dei modelli di delega o scanner per la riproduzione delle immagini delle deleghe sottoscritte come possono conferire ai CAF o ai professionisti l'accesso alla dichiarazione precompilata?

l'autorizzazione all'accesso alla dichiarazione precompilata 730/2020 può essere trasmessa, anche in forma libera, in via telematica, ad esempio, tramite e-mail o sistemi di messaggistica istantanea o mediante il deposito nel cloud del CAF o del professionista abilitato e deve contenere le informazioni essenziali, quali:

- ➢ il codice fiscale e dati anagrafici del contribuente e la denominazione del CAF o il nome del professionista;
- il consenso all'accesso alla dichiarazione precompilata e al trattamento dei dati personali;
- la sottoscrizione del contribuente.

10. PROCESSO TRIBUTARIO E NOTIFICA DEGLI ATTI SANZIONATORI RELATIVI AL CONTRIBUTO UNIFICATO

L'articolo 29, prevede che nei processi tributari, le parti che si siano costituite con modalità analogiche depositino ogni atto successivo esclusivamente con modalità telematiche.

Restano esclusi dalla previsione i soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica.



Il comma 1-ter consente agli Uffici giudiziari di notificare gli atti sanzionatori derivanti da omesso o parziale pagamento del contributo unificato tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, in mancanza di tale indicazione, mediante il deposito presso l'ufficio di Segreteria delle Commissioni tributarie o la cancelleria competente.

11. CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE E PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

L'articolo 30 amplia l'ambito di applicazione del credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, includendovi anche quelle sostenute nel 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero per l'acquisto e l'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.

